



COMUNE DI TACENO
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Allegato alla DCC N. 46 DEL 21/12/2009

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Piano generale degli impianti
- Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 7 Limitazioni e divieti
- Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 Oggetto
- Art. 10 Soggetto passivo
- Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 Tariffe
- Art. 13 Dichiarazione
- Art. 14 Pagamento dell'imposta
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 17 Riduzioni dell'imposta
- Art. 18 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 19 Oggetto
- Art. 20 Superficie degli impianti
- Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 23 Riduzioni del diritto
- Art. 24 Esenzioni dal diritto
- Art. 25 Pagamento del diritto

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 27 Sanzioni amministrative
- Art. 28 Gestioni del servizio
- Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Taceno (Provincia di Lecco) sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n.527 abitanti al 31 dicembre 2008, è classificato nella classe V.

Art. 4

Tipologia e quantità degli impianti (Art.3, D.Lgs. 507/93)

1) Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune dovrà fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm.70x100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
- c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.

2) Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 5

Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni (Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1) I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241.

Art. 7

Limitazioni e divieti

E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell' imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 Pagamento dell'imposta

L'imposta e' dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non e' superiore Euro 0,50 o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.500,00.

Art. 15 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 17
Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18
Esenzioni dall'imposta

Si fa riferimento all'art.17 del D.Lgs. 507/1993 e sue modificazioni.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19
Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 20
Superficie degli impianti per le affissioni
(Art. 18, comma 3, D. Lgs. 507/93)

- 1) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 32 per ogni mille abitanti o frazione
- 2) La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
- 3) La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente comma 1 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	10%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	10%
c) alle affissioni di natura commerciale	80%
Totale	100%

pari a mq. 32 per ogni mille abitanti o frazioni;

4) Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.

Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli appositi spazi.

5) Per l'affissione in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

Art. 21

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente. (Le tariffe in vigore sono contenute nell'"allegato B" del presente regolamento).

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Art. 22

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20

alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Il comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati.

Art. 23 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 24 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti riguardanti gli enti associativi locali e la Parrocchia locale

Art. 25 Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

1) Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. assolve l'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2) E' necessario conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli addetti agli uffici tributi.

3) Qualora siano trascorsi i termini previsti per il pagamento dell'accertamento si procede alla riscossione coattiva in forma diretta attivando la procedura stragiudiziale di recupero crediti e successivamente procedendo in base alle norme previste dal R.D. n. 639 del 14.4.1910.

E' fatta salva l'attività di riscossione a mezzo ruolo già in corso.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dai D.Lgs.471-472-473 del dicembre 1997.

Art. 27

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione di cui al vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni relative a violazioni di regolamento e/o ordinanze comunali. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 28

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e' effettuata dal Comune in forma diretta.

Art. 29

Entrata in vigore

In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.